

CONDOTTE CHE COSTITUISCONO GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI

(Rif. art. 169, comma 1, del D.Lgs. 36/2023)

Ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al comma 1 dell'art. 169 del D.Lgs. 36/2023, con il presente documento il Gruppo Terna rappresenta le cause di esclusione nell'ambito delle procedure di gara che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98.

Posto che l'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente salvo quanto previsto alla successiva lettera g), l'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2023 o, più precisamente, ai sensi del richiamato articolo 98 comma 2, è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- i. elementi sufficienti a costituire il grave illecito professionale di cui al presente documento;
- ii. idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore economico;
- iii. adeguati mezzi di prova di cui all'articolo 98 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) provvedimento sanzionatorio esecutivo irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione sia all'oggetto specifico dell'appalto posto in gara, che al mercato di riferimento, rispetto al quale sono decorsi i termini per impugnare oppure è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna;
- b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione della specifica gara in oggetto;
- c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto rilevante in relazione sia all'oggetto specifico dell'appalto posto in gara, che al mercato di riferimento, che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale, ;
- d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto rilevante in relazione sia all'oggetto specifico dell'appalto posto in gara, che al mercato di riferimento;
- e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'*articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55*, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 "Concussione" e 629 "Estorsione" del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'*articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689*;
- g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94, purché rientranti nell'ambito del mercato di riferimento dell'appalto posto in gara;

h) contestata o accertata commissione dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati, purché rientranti nell'ambito del mercato di riferimento dell'appalto posto in gara:

- 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
- 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli *articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*;
- 3) i reati urbanistici di cui all'*articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

i) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico dei reati previsti dal *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, purché rientranti nell'ambito del mercato di riferimento dell'appalto posto in gara;

l) dichiarazioni mendaci e violazione di impegni in materia di sanzioni internazionali previsti e disciplinati ai sensi dell'Allegato 1 Sanzioni Internazionali con gli effetti ivi previsti.

m) di essere soggetto a qualsiasi decisione di esclusione o sospensione temporanea ai sensi della politica di esclusione, per tale intendendosi la "Europea Investment Bank Exclusion Policy" come pubblicata sul sito web della "Banca europea per gli investimenti", con sede in Lussemburgo, 100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Lussemburgo.

[AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023, L'ESCLUSIONE NON È DISPOSTA E IL DIVIETO DI AGGIUDICARE NON SI APPLICA QUANDO:

A) IL REATO È STATO DEPENALIZZATO;

B) È INTERVENUTA LA RIABILITAZIONE;

C) NEI CASI DI CONDANNA A UNA PENA ACCESSORIA PERPETUA, QUESTA È STATA DICHIARATA ESTINTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 179, SETTIMO COMMA, DEL CODICE PENALE;

D) IL REATO È STATO DICHIARATO ESTINTO DOPO LA CONDANNA;

E) LA CONDANNA È STATA REVOCATA.]

La valutazione di gravità tiene conto:

- del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui alle precedenti lettere da a) a l);
- nelle sole ipotesi di cui alle lettere b) e c), del tempo trascorso dalla suddetta violazione alla data di indizione della gara quando sia inferiore a 3 anni, e delle eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa che rilevano quale condotta dissociativa rispetto alla violazione.

Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla precedente lettera b) possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui alle precedenti lettere da a) a l).

Mezzi di prova

Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione alla precedente lettera:

- a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi presi dall'autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rispetto ai quali siano decorsi i termini per impugnare oppure è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna;
- b), la presenza di documentati indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
- c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
- d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali definitivamente accertati;
- e), l'accertamento definitivo della violazione;
- f), la sentenza di condanna definitiva o il decreto penale di condanna irrevocabile;
- g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- h) e i), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.

La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui sopra motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

Il provvedimento di esclusione verrà motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui ai precedenti romanini i, ii e iii.

Allegato 1 “Sanzioni Internazionali”

Costituiscono cause non automatiche di esclusione dalle procedure di gara e, in caso di aggiudicazione, impedimento alla sottoscrizione del contratto di appalto l’assoggettamento dell’operatore economico alle sanzioni internazionali e la violazione alle dichiarazioni ed impegni di seguito indicati.

A tal fine:

1.1 L’operatore economico¹ ai fini della partecipazione alla procedura di gara ed, in caso di aggiudicazione, alla successiva sottoscrizione del contratto di appalto, dichiara e garantisce per sé stesso nonché per i soggetti di cui all’art. 94, comma 3 del D.lgs. 36/2023 di:

- (i) rispettare nello svolgimento della propria attività la normativa ad essa applicabile in materia di sanzioni internazionali, per tali intendendosi qualsiasi legge, regolamento, decreto, lista nominativa o altre misure restrittive aventi ad oggetto qualsiasi sanzione commerciale, economica o finanziaria, embargo o restrizione adottati, emanati, amministrati, attuati o imposti, di volta in volta, da o in:
 - a) gli Stati Uniti d’America;
 - b) il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
 - c) l’Organizzazione delle Nazioni Unite;
 - d) l’Unione Europea
 - e) ciascuno Stato Membro dell’Unione Europea; o

qualunque organo, agenzia o autorità appartenenti a o che agisce da o per conto di una delle giurisdizioni/entità di cui alle suddette lettere da a) ad f)

(le “Sanzioni Internazionali”);

- (ii) non essere sottoposto, direttamente o indirettamente, a Sanzioni Internazionali;
- (iii) non essere, direttamente o indirettamente, posseduto nella misura pari o superiore al 50%, individualmente o in aggregato, o controllato da uno o più soggetti o entità sottoposti a Sanzioni Internazionali e/o non agire, direttamente o indirettamente, per conto di una o più persone o entità soggette a Sanzioni Internazionali; e
- (iv) non avere sede, né essere organizzato, né residente in o operante da alcun paese o territorio soggetto a Sanzioni Internazionali che per natura e portata ampia e generale a livello nazionale o territoriale siano tali da determinare una situazione di embargo generale in

¹ Dichiarazioni, garanzie ed impegni devono essere rilasciati con riferimento ad ogni società che partecipi alla procedura di Gara in eventuale Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, Consorzio temporaneo o Consorzio stabile o in ogni altra forma societaria di cui all’art. 48 del Codice Appalti.

materia di import/export/finanziaria/investimenti le quali, alla data odierna, sono: Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, la regione della Crimea dell'Ucraina, le aree di Zaporizhzhia e di Kherson non governativamente controllate, la Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Luhansk (le "**Giurisdizioni Embargate**").

1.2 L'operatore economico si impegna a non intraprendere, nel corso della procedura di gara, alcuna condotta che possa essere in violazione di Sanzioni Internazionali o che possa, ragionevolmente, comportare per la Stazione Appaltante di essere in violazione di Sanzioni Internazionali, tra cui, in particolare:

- (i) rispettare nello svolgimento della propria attività la normativa ad esso applicabile in materia di Sanzioni Internazionali;
- (ii) non avere sede, né essere organizzato, né residente in o operante da alcuna Giurisdizione Embargata;
- (iii) non intrattenere nel corso della procedura di gara, affari, transazioni o attività con o che coinvolgono qualsiasi Paese Embargato o persona o entità soggetta a Sanzioni Internazionali;
- (iv) rispettare nello svolgimento della procedura di gara la normativa in materia di Sanzioni Internazionali anche con riferimento ai subappaltatori, subcontraenti, subfornitori e società ausiliarie coinvolti, ed ai beni e forniture da prestare, ai fini e nel contesto della procedura di gara.

1.3 L'operatore economico riconosce ed accetta espressamente che la Stazione Appaltante potrà escludere l'operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara e dalla aggiudicazione alla stessa e dalla stipula del contratto di appalto nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) l'operatore economico venga assoggettato a Sanzioni Internazionali;
- b) l'operatore economico divenga, direttamente o indirettamente, partecipato nella misura pari o superiore al 50%, individualmente o in aggregato, o altrimenti controllato da uno o più soggetti o entità sottoposti a Sanzioni Internazionali;
- c) l'operatore economico, in qualsiasi momento nel corso della procedura di gara non possa più confermare le dichiarazioni e/o rispettare gli impegni di cui ai precedenti articoli 1.1 e 1.2;
- d) la cauzione provvisoria prestata in esecuzione degli obblighi disposti dalla procedura di gara sia revocata o divenga non utilizzabile per ragioni connesse alle Sanzioni Internazionali.

Le circostanze che implicino uno degli effetti di cui al presente articolo dovranno essere comunicate immediatamente dall'operatore economico alla Stazione Appaltante con impegno dell'operatore di adottare tempestivamente e di provare tutte le misure opportune per evitare la suddetta esclusione.

1.4 Nel caso in cui:

- le dichiarazioni e garanzie prestate dall'operatore economico ai sensi del precedente articolo 1.1 risultino, in tutto o in parte, mendaci o
- l'operatore economico abbia violato gli impegni di cui al precedente articolo 1.2 o
- l'operatore economico abbia violato l'obbligo di tempestiva comunicazione di cui al precedente articolo 1.3, o
- l'operatore economico non abbia adottato o non abbia potuto adottare misure correttive opportune, verificate come sufficienti dalla Stazione Appaltante

la Stazione Appaltante avrà diritto di escludere l'operatore economico dalla procedura di gara fermo restando che:

- (i) la Stazione Appaltante avrà diritto al risarcimento di qualsiasi perdita/danno/costo/spesa sofferti per effetto delle suddette circostanze;
- (ii) L'operatore economico nei casi di cui ai precedenti articoli 1.3 e 1.4, in ogni caso, assume sin d'ora l'obbligo di manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi conseguenza e/o danno, nonché da qualsiasi tipo di pretesa, azione e/o ragione, anche di natura risarcitoria, che terzi possano avanzare nei confronti della stessa e del relativo Gruppo.